



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

ASILO NIDO INTEGRATO “*LE COCCINELLE*”

Approvato con deliberazione consiliare n° 25 di reg. del 04/04/2019

Il Sindaco
Fipponi Maurizio

Il Segretario Comunale
Di Como Roberta

INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE.....	pag. 1
ART. 2 – GESTIONE.....	pag. 1
ART. 3 – TITOLARITÀ.....	pag. 1
ART. 4 – FINALITÀ.....	pag. 1
ART. 5 – POSTI DISPONIBILI.....	pag. 1
ART. 6 – AMMISSIONE.....	pag. 1
ART. 7 – FREQUENZE.....	pag. 2
ART. 8 – COSTO DEL SERVIZIO.....	pag. 2
ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PEDAGOGICA.....	pag. 3
ART. 10 – FUNZIONAMENTO ED ORARI.....	pag. 3
ART. 11 – PERSONALE.....	pag. 4
ART. 12 – VERIFICHE DEL SERVIZIO.....	pag. 4
ART. 13 – COMITATO DI GESTIONE.....	pag. 4
ART. 14 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE.....	pag. 4
ART. 15 – DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL COMITATO DI GESTIONE.....	pag. 5
ART. 16 – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.....	pag. 5
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE.....	pag. 5

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Il Comune di Val Liona, già San Germano dei Berici, con deliberazione consiliare n. 11 del 20/03/2006, esecutiva, ha istituito l'Asilo Nido Integrato "**Le Coccinelle**", con sede presso i locali appositamente individuati al piano terra dell'edificio della Scuola dell'Infanzia "*Arcobaleno*", sita in via Rossini, 2, località Villa del Ferro, come da planimetria allegata sub A).

ART. 2 – GESTIONE

1. La gestione dell'Asilo Nido Integrato "**Le Coccinelle**" è assegnata ad idoneo soggetto, individuato con procedure di affidamento in materia di contratti pubblici.
2. La conduzione dei rapporti tra soggetto gestore e Comune avviene nel rispetto del presente regolamento.

ART. 3 – TITOLARITA'

1. Il Comune demanda la titolarità dell'autorizzazione al servizio e dell'accreditamento dello stesso presso la Regione Veneto al soggetto gestore, ai sensi della L.R. n. 22/2002 "*Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*" e delle successive DGRV. n. 84 del 16/01/2007 "*Standard per l'autorizzazione all'esercizio e Allegato B) l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*" e DGRV n. 2067 del 03/07/2007 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*", nei termini previsti dalla normativa stessa.
2. Il Comune provvederà a comunicare alla Direzione Regionale Servizi Sociali - Servizio per la Famiglia della Regione Veneto il beneficiario dei contributi regionali per le attività dei Servizi Prima Infanzia a gestione ordinaria. Gli stessi verranno versati direttamente dalla Regione al soggetto gestore per le attività svolte nell'esercizio di competenza.

ART. 4 – FINALITA'

1. L'asilo nido costituisce un servizio sociale di interesse pubblico a favore dei bambini e della famiglia, strutturato in modo simile ad un asilo nido minimo.
2. E' un servizio educativo che va ad integrare le attività di una scuola dell'infanzia già esistente.
3. Provvede all'accoglimento dei bambini, promuovendo un equilibrato sviluppo fisico, psichico e pedagogico del minore superando, in tal modo, il tradizionale concetto di custodia.
4. Esso svolge un'attività psicopedagogica, mediante collegamenti integrativi con l'attività della Scuola dell'Infanzia, secondo le finalità dall'Amministrazione Comunale. In particolare svolge le seguenti funzioni, in collaborazione con la famiglia del bambino:
 - concorre all'educazione ed alla formazione del bambino fino ai quarantatré mesi, nel rispetto del diritto educativo dei genitori.
 - integra l'opera della famiglia, secondo le necessità lavorative di entrambi i genitori.
 - favorisce lo sviluppo del bambino e la sua socializzazione.
 - garantisce un'efficace assistenza psico-pedagogica.

ART. 5 – POSTI DISPONIBILI

1. Il nido ha la capacità ricettiva di numero 15 bambini suddivisi tra n. 9 divezzi e n. 6 lattanti, con l'eventuale incremento del 20% tenuto conto di quanto prescritto nell'accreditamento regionale.

ART. 6 – AMMISSIONE

1. Sono ammessi all'asilo nido integrato i bambini dall'età anagrafica di tre mesi ed inferiore ai quarantatré mesi, con possibilità di permanenza nel servizio fino all'accoglienza nella dell'Infanzia e, in ogni caso, non dopo aver compiuto quarantatré mesi.
2. Per l'ammissione e la frequenza i bambini devono, al momento dell'inserimento, aver maturato almeno l'età richiesta e risultare esenti da malattie infettive o contagiose.

3. L'ammissione di nuovi utenti avverrà in base alla graduatoria dei richiedenti, formulata ed aggiornata dal soggetto gestore, tenuto conto dei seguenti ordini di priorità:
 - a) residenti con fratelli alla scuola dell'infanzia integrata "Arcobaleno".
 - b) Residenti.
 - c) non residenti con fratelli alla scuola dell'infanzia integrata "Arcobaleno".
 - d) uno dei genitori, con regolare contratto di lavoro, nel territorio della Val Liona.
 - e) non residenti.
4. In caso di ritiro dei bambini, il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.
5. Avranno comunque titolo di precedenza all'ammissione i bambini in condizione di handicap, di rischio e/o svantaggio sociale regolarmente documentate.
6. Fatta salva l'ipotesi in cui i genitori presentino una formale disdetta dal servizio, le domande di nuova ammissione dei bambini già frequentanti l'asilo nido, sono accolte automaticamente, nel rispetto del diritto di continuità di frequenza.
7. Nel caso di utenti per i quali sia necessario un supporto di personale specializzato, l'accoglimento potrà essere subordinato alla messa a disposizione di detto personale da parte dell'ULSS o di chi per essa.
8. Richieste di ammissione particolari potranno essere prese in considerazione con motivati provvedimenti adottati dal Comitato di gestione previsto dal successivo **ART. 13**.
9. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo messo a disposizione dal soggetto gestore del servizio ed essere sottoscritte da un genitore o da chi ne fa le veci ed esercita la patria potestà.
10. Nel caso in cui il soggetto gestore richieda una caparra a titolo di deposito cauzionale, questa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dare diritto alla conservazione del posto per l'intera durata della frequenza e fino alle dimissioni;
 - b) essere dell'importo previsto nel contratto di servizio e che, comunque, non potrà essere superiore alla retta di una mensilità stabilita per la fascia minima;
 - c) essere restituita secondo le modalità disciplinate previste nel contratto di servizio.
11. La documentazione sanitaria prevista dalla legge (vaccinazioni, assenza di malattie infettive) dovrà essere presentata al momento dell'inserimento del bambino.

ART. 7 – FREQUENZE

1. La regolarità della frequenza è necessaria per assicurare un adeguato inserimento protratto nel tempo ed un buon funzionamento dell'asilo nido integrato.
2. L'iscrizione annuale all'asilo nido integrato, pertanto, presuppone l'impegno alla frequenza per tutto il periodo di apertura del nido.
3. Le assenze dei bambini devono essere sempre comunicate e motivate al nido integrato entro il primo giorno di assenza.
4. Qualora l'assenza avvenga per motivi familiari, diversi comunque dalla malattia, i genitori dovranno preavvisare l'assenza e la sua presumibile durata in un termine antecedente l'assenza stessa.
5. I genitori non devono portare il bambino al nido quando siano presenti sintomi di malattia acuta in atto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, febbre, vomito, diarrea, esantema, congiuntivite purulenta, stomatite, ecc.;
6. Nel caso in cui si verifichino sintomi di malattia acuta di cui al comma precedente o altri gravi traumi incidentali presso l'asilo nido, è compito dell'educatrice presente in sede, avvisare tempestivamente i genitori chiedendo il ritiro immediato del bambino dalla struttura.

ART. 8 – COSTO DEL SERVIZIO

1. Le rette di frequenza saranno parametrize in base all'offerta presentata in sede di gara, in ribasso a quella posta in essere dal Comune per l'affidamento del servizio.
2. In casi eccezionali e previa deliberazione giuntale, l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente concorrere nel pagamento delle rette per le famiglie che si trovino in gravi condizioni di disagio economico documentate e previamente valutate dai soggetti competenti all'interno dell'Ente (ad es. Responsabile del servizio e assistente sociale).

3. Le rette di norma devono essere versate nei termini stabiliti dal soggetto gestore.
4. La retta mensile stabilita deve essere pagata per intero anche se il bambino fruisce parzialmente del servizio, ad eccezione dell'ipotesi di assenza per malattia della durata di almeno 3 (tre) settimane consecutive, documentata con la presentazione del certificato medico e, in questo caso la mensilità sarà ridotta del 30%. Salvo le ipotesi particolari di assenza giustificata, approvate dal Comitato di gestione, le settimane di assenza sono sempre da considerarsi all'interno dello stesso mese e non sono mai cumulabili con assenze relative a più mesi. L'unica eccezione consiste nell'assenza per malattia che si protragga per tre settimane consecutive interessando due mensilità. In questo caso una mensilità dovrà essere pagata per intero, mentre l'altra sarà ridotta del 30%.
5. Le insolvenze nel pagamento delle rette potranno dar luogo a dimissione/decadenza del diritto di frequenza dell'asilo nido nei termini e nelle modalità stabilite dal soggetto gestore.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PEDAGOGICA

1. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Regione e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogica dell'infanzia.
2. Entro il termine del 1^a agosto di ogni anno, il soggetto gestore trasmette al Comune la programmazione annuale e il calendario di apertura/chiusura dell'Asilo, quest'ultimo preventivamente concordato con il Comune, sentito il Comitato di gestione.
3. Eventuali proposte di modifica al calendario, agli orari e/o servizio di refezione dovranno essere preventivamente approvate dal Comune, sentito il Comitato di gestione.
4. Eventuali ed ulteriori attività innovative e sperimentali, realizzabili in modo autonomo dal soggetto gestore, rispondenti alla *mission* del servizio e coerenti con quelle tipiche e essenziali, dovranno essere preventivamente proposte ed approvate dal Comune, sentito il Comitato di gestione. Tali attività opzionali, in particolare, riguarderanno (l'elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo):
 - ampliamento fascia oraria di apertura (prolungamento orario).
 - ampliamento calendario (sabato o giornate non previste dal calendario approvato annualmente).
 - servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto.
 - incontri formativi.
 - centri estivi.
 - specifiche progettazioni.
5. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il Comune, Comitato di gestione e il soggetto gestore e tramite una relazione, corredata da adeguata documentazione, che lo stesso dovrà trasmettere all'Ente, entro il mese di agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo.
6. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere, eventuali suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.
7. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti, modifiche e/o integrazioni.
8. Il personale preposto, dipendente del Comune, che attuerà il controllo del servizio ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno della struttura dove si svolge il servizio affidato al soggetto gestore, oltre al diritto di chiedere i documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO ED ORARI

1. L'asilo nido, di norma, è aperto in tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì nel periodo 1^a settembre - 31 luglio, fatta eccezione per le festività comandate e per quelle indicate nel calendario concordato con il Comune, sentito il Comitato di gestione, con le seguenti fasce di orario garantite:

FASCIA	ENTRATA	USCITA	PASTI
A	7:30 - 9:00	18:00	Colazione + pranzo + merenda
B	7:30 - 9:00	12:30 - 13:00	Colazione + pranzo

2. Prima dell'inizio dell'anno educativo il soggetto gestore del servizio dovrà presentare a tutti i genitori degli utenti la programmazione annuale e il calendario di apertura/chiusura dell'Asilo.

3. L'accettazione dei bambini all'asilo nido integrato e la consegna degli stessi ai genitori, parenti od altre persone tassativamente conosciute dal personale, avvengono, di norma, all'interno delle fasce orarie stabilite.
4. Durante i primi giorni di frequenza dei bambini è consentito ai genitori di accedere alla struttura dell'asilo nido per aiutare il figlio a meglio inserirsi.

ART. 11 – PERSONALE

1. Il numero e la tipologia del personale addetto all'asilo nido devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, in particolare gli art.14 e 15 del Capo VI e successivi, nonché della normativa regionale.

ART. 12 – VERIFICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà soggetto alle verifiche di qualità nel rispetto dei criteri e degli standards fissati dalla Regione Veneto; modalità e tempi verranno individuati con un referente dell'Amministrazione Comunale e del soggetto gestore, anche promuovendo la partecipazione dell'utenza.

ART. 13 – COMITATO DI GESTIONE

1. L'amministrazione, il funzionamento e le funzioni di controllo dell'asilo nido integrato sono curati dal Comune di Val Lione con la collaborazione di un apposito Comitato di gestione, composto e nominato in conformità a quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 12 della Legge Regionale n. 32/90 e ss.mm.ii.
2. Il Comitato di gestione è composto da un numero di soggetti ed avrà durata come di seguito meglio specificato:
 - a) non più di tre membri, di cui almeno uno designato dalla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale che dureranno in carica fino alla scadenza dell'organo che li ha nominati e comunque fino alla nomina del successivo, che dovrà avvenire entro 45 giorni.
 - b) non più di due rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, nominati per un anno all'inizio di ogni anno educativo dall'assemblea dei genitori.
 - c) un rappresentante dell'affidataria del servizio che decadrà all'interruzione del contratto con il Comune per gestione del servizio.
3. All'inizio di ogni anno educativo, il Comitato di gestione elegge al suo interno a maggioranza un Presidente, un Vice Presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. **a)** e **b)** del presente articolo, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa. In caso di parità si procederà alla designazione tra il più anziano dei rappresentanti votati.
4. La nomina dei componenti dovrà essere comunicata al Responsabile dell'Area competente del Comune di Val Lione.
5. I membri del Comitato di gestione, in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti mediante comunicazione scritta del Presidente del Comitato e notificata agli interessati ed al Comune.

ART. 14 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 32/90 e ss.mm.ii. spetta al Comitato di gestione:
 - a) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale proposte per una miglior gestione dell'asilo nido;
 - b) presentare una relazione annuale sull'attività svolta e su eventuali problematiche riscontrate.
 - c) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo - assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione.
 - d) promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie ed alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino.
 - e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido integrato.

ART. 15 – DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente, di almeno un terzo dei suoi componenti o dell'Amministrazione Comunale.
2. Le sedute del Comitato non sono pubbliche anche se lo stesso può ammettere alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone non appartenenti al collegio.
3. Il Comitato si riunisce su invito scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.
4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti; in mancanza del numero legale può essere indetta una seduta di seconda convocazione che sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti.
5. Le votazioni sono palesi e le decisioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.
6. Il verbale relativo alla seduta del Comitato è redatto a cura di un componente scelto all'inizio di ogni seduta e sottoscritto dal Presidente. Copia del verbale deve essere tempestivamente inviata al Comune.

ART. 16 – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.
2. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti all'interno dell'Ente.
3. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali, comunali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo informatico comunale.
3. Copia del presente Regolamento dovrà essere distribuita obbligatoriamente da parte del soggetto gestore a tutti i genitori dei bambini frequentanti l'asilo nido integrato.
Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e in un luogo ben visibile dell'asilo nido integrato, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

PLANIMETRIA SCALA 1:100

4.

